



**COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA DELLA  
COMPARTECIPAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE I.R.PE.F.**

(Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 16.07.2012)

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) istituita dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

**Art. 2**  
**Soggetto attivo**

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è riscossa dal Comune di San Giorgio delle Pertiche ai sensi del D.Lgs. 360/1998.

**Art. 3**  
**Soggetto passivo**

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel comune di San Giorgio delle Pertiche alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, con i criteri di calcolo e con le modalità di versamento previste dalle norme vigenti.

**Art. 4**  
**Determinazione delle aliquote**

1. L'aliquota di compartecipazione all'addizionale I.R.P.E.F. è fissata in relazione agli scaglioni di redditi corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale nelle seguenti misure:
  - a) fino a 15.000 euro, 0,55 per cento;
  - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 0,65 per cento;
  - c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 0,7 per cento;
  - d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 0,75 per cento;
  - e) oltre 75.000 euro, 0,8 per cento.
2. In assenza di provvedimenti di variazione si confermano le aliquote vigenti nel precedente esercizio.
3. La deliberazione delle aliquote è pubblicata nel sito informatico individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

**Art. 5**  
**Esenzione**

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3-bis del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, inserito dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si fa luogo all'applicazione della addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore o uguale a € 15.000,00, mentre

quando il reddito imponibile è superiore a € 15.000,00 concorre interamente al versamento dell'addizionale.

**Art. 6**  
***Versamento***

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è effettuato direttamente al Comune di San Giorgio delle Pertiche attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune in attuazione del D.M. 5 ottobre 2007.

**Art. 7**  
***Rinvio dinamico***

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 8**  
***Tutela dei dati personali***

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il: «*Codice in materia di protezione dei dati personali*».

**Art. 9**  
***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, dal 1° gennaio 2012.